

DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO DI USO PUBBLICO IN PIAZZA DUOMO

Articolo 1

Disposizioni

1. Le disposizioni di seguito riportate, si aggiungono a quelle già previste dagli articoli del Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo pubblico o privato di uso pubblico, approvato con Delibera di C.C. n. 2004/00049 del 13.07.2004 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Ai fini e per gli effetti della presente disciplina, per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
3. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con "Dehors" si intende, in particolare per quanto concerne alla durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali.
4. I "dehors" come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà" e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.
5. La superficie complessiva esterna potrà essere stabilita in misura inferiore alla superficie di somministrazione dell'esercizio commerciale del quale il manufatto (arredo urbano - dehors) costituisce pertinenza funzionale.
6. L'occupazione del suolo, ove consentita, ha come principio generale il fronte dell'esercizio commerciale. Al fine di garantire una corretta competizione imprenditoriale e di evitare che possa ingenerarsi confusione nell'utenza tra segni distintivi, prodotti e attività concorrenti, verranno previsti, sull'area pubblica della piazza, i necessari accorgimenti per garantire la possibile continuità spaziale tra i pubblici esercizi e i dehors di pertinenza. La discontinuità fisica, costituita dal porticato e dal marciapiede, pur non idonea ad interrompere la sopradetta contiguità spaziale, permette di considerare quali entità autonome, materialmente disgiunte rispetto al locale al quale ineriscono, i dehors posti sull'area pubblica, al fine di garantire una sostanziale equità nell'assetto complessivo dei dehors ubicati in piazza Duomo. Rimane, comunque, il rispetto dei limiti di superficie e delle ulteriori condizioni di seguito previste, e quelle che si andranno a definire nei successivi atti assunti dall'Amministrazione Comunale che diventano parte integrante delle presenti disposizioni.
7. Per espressa volontà dell'Amministrazione Comunale, detto principio risulta derogabile in presenza di più occupazioni realizzate nello stesso ambito urbano e/o interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dove risulta necessario coordinare e garantire l'uniformità dell'intervento affinché questi risulti omogeneo ed allineato rispetto al fronte edificato. Tutto ciò, affinché venga garantita la fruibilità da parte dei cittadini dello spazio pubblico urbano, con particolare riguardo ai luoghi storici e ai beni culturali, la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti nonché per assicurare il rispetto dei principi generali di sicurezza e di promozione turistica;
8. Fermo restando l'opportunità di salvaguardare le autorizzazioni preesistenti che non superino i **40 mq**, si dovrà garantire un sostanziale equilibrio tra le esigenze degli operatori e le superfici concesse in passato, nonché quanto dettato in materia dal Regolamento comunale e dalle problematiche considerate di maggior rilievo dal Consiglio di Stato.

Articolo 2

Domanda e contenuto della concessione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda al competente Servizio che provvederà al rilascio della relativa concessione, previo esame della medesima domanda, secondo le modalità definite di cui alle disposizioni previste nel Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo pubblico o privato di uso pubblico.

Articolo 3

Caratteristiche e limiti per l'occupazione del suolo

A) Norme Generali

- a) La concessione di spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico, verrà rilasciata di norma in ragione del rapporto di 1:1 tra superficie interna dei locali destinati alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (sala da pranzo o somministrazione alimenti; sala di somministrazione bevande; l.r. 6/2010 p.e. Tipologia Unica), superficie ricettiva autorizzata – e la superficie esterna da autorizzare, nel limite massimo stabilito
- b) Il suolo pubblico concedibile agli esercizi pubblici, viene stabilito in complessivi mq 380; pari al 50% della superficie complessiva della “piazza” allo scopo dedicata. Per “piazza” s’intende la parte di questa delimitata, da un lato dalle facciate prospettanti su tale area - lato colonnato pubblici esercizi, e dall’altro dalla linea di prolungamento della via XX Settembre sino al ricongiungimento con la via A. Manzoni; compresa eventuale viabilità che attraversi tale spazio e lo divida.
- c) La concessione di occupazione suolo pubblico con dehor stagionale, intendendosi la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici), è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 210 giorni nell'arco dell'anno solare (misura estendibile a tutte le occupazioni temporanee autorizzate). Le occupazioni per spazi di ristoro all’aperto di cui al vigente regolamento, sono temporanee e coincidenti con il periodo compreso tra il 15.03 e il 15.11.
- d) L’autorizzazione per la collocazione delle strutture esterne potrà essere rilasciata a condizione che vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative alla somministrazione di alimenti e bevande, la tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione (condizione necessaria e indispensabile per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche), la salvaguardia dei diritti dei terzi dall’inquinamento acustico derivante dall’attività nelle ore notturne, la non interferenza con i pubblici servizi, la viabilità di soccorso nell’urgenza e nell’emergenza.
- e) In caso di domande che congiuntamente alle autorizzazioni in essere superino la superficie definita al comma 2, si procederà alla redistribuzione comparata riducendo, della stessa percentuale eccedente, sia le autorizzazioni in essere che quanto indicato nelle nuove istanze, eventuali aggiornamenti in aumento o diminuzione della superficie di cui al richiamato comma 2, saranno stabiliti dalla Giunta Comunale.

B) Caratteristiche

1. Con riferimento alle dimensioni, i “dehors” devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) Viene stabilita una superficie massima per l’installazione dei dehors da parte dei pubblici esercizi posti nella suddetta piazza - occupazione del suolo con tavoli sedie e ombrelloni - nei limiti di cui ai successivi punti b) e c);
 - b) **L'occupazione** di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico per i dehors, deve realizzarsi, come principio generale, di **fronte all'esercizio pubblico** autorizzato a svolgere l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - c) L’estensione laterale dell’occupazione, può essere consentita laddove non vi siano esercizi contermini che svolgono la medesima attività;

- d) L'occupazione viene stabilita nella misura e alle condizioni di seguito dettate. Qualora l'esercizio pubblico sia confinante con un esercizio che svolge una diversa attività, stante il più volte ribadito contesto della piazza Duomo ove i dehors e gli esercizi sono separati da un porticato la cui profondità supera i tre metri, si concede la possibilità di occupare una parte dello spazio della piazza, antistante la vetrina dell'esercizio commerciale confinante;
- e) L'estensione laterale non dovrà eccedere il 50% della campata posta fronte dell'esercizio commerciale interessato:
- che la distanza tra le occupazioni poste in atto con dehors **tra pubblici esercizi confinanti** e che svolgono la medesima attività non potrà essere inferiore a cm 40. In quest'ultimo caso, per il più volte ribadito criterio di equità tra i pubblici esercizi richiedenti, la superficie di rispetto verrà sottratta alla maggiore occupazione concessa.
 - che si dovrà mantenere la distanza anche per il necessario corridoio che permette ai pedoni di transitare dalla Piazza Duomo alla Piazza Istria e Dalmazia attraverso la Stretta Grassinari;
 - che il porticato, alla luce della concessione in uso del tratto di marciapiede antistante i Pubblici esercizi, dovrà obbligatoriamente essere sgombro da ogni tipo di arredo o accessori all'attiva di ristoro all'esterno;
- f) La profondità massima consentita in estensione verso il centro della piazza con partenza dal filo del colonnato prospiciente la piazza stessa è di ml. 10,00;
- g) Al fine di garantire una corretta competizione imprenditoriale e di evitare che si possa ingenerare confusione nell'utenza tra segni distintivi, prodotti e attività concorrenti, in presenza di esercizi adiacenti si dovranno attuare soluzioni o accorgimenti atti a garantire l'agevole distinzione dei dehors;
- h) E' previsto, a cura dell'Amministrazione Comunale la perimetrazione della superficie concessa, con elementi di arredo urbano atti a garantire la continuità spaziale tra i pubblici esercizi e i dehors di pertinenza e quale ornamento ed abbellimento della Piazza. Detti arredi dovranno essere mantenuti, da parte dei concessionari, in condizioni di decoro;
- i) E' concesso ed auspicato l'uso di corredi ed uniformi del personale di servizio ai tavoli quale segno distintivo dell'esercizio;
- j) Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili;
- k) Gli arredi utili allo svolgimento dell'attività di somministrazione sono di esclusiva pertinenza del relativo pubblico esercizio, e ad esso strettamente connessi. Pertanto, scaduta l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, dovranno essere rimossi;
- l) I dehors saranno posizionati secondo l'allineamento stabilito così come indicato negli elaborati grafici approvati;
- m) All'interno delle aree interessate da occupazione di suolo valgono le seguenti indicazioni:
- per i locali di somministrazione potranno essere autorizzati leggi porta menù;
 - eventuali oggetti di completamento, quali mobiletti di servizio, carrelli e/o leggi porta menù, etc. dovranno essere rimossi tassativamente a fine giornata.
 - Il loro inserimento all'interno dell'area occupata dovrà essere comunicato all'ufficio competente
- n) Manufatti di arredo non previsti specificamente, purché attinenti al presente disciplinare, dovranno essere indicati nella richiesta e formalmente autorizzati.
2. È obbligo da parte delle orchestre autorizzate, l'uso degli strumenti tradizionalmente presenti: a corda, a fiato, limitati a clarinetto e flauto. E' escluso l'uso di qualsiasi attrezzatura di amplificazione; eventuali motivate deroghe potranno essere concesse con autorizzazione comunale.

Articolo 4

Orari di esercizio dell'attività di somministrazione

1. L'attività di somministrazione su suolo pubblico o privato di uso pubblico con dehors, osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso e comunque entro le ore 2,00 deve cessare l'utilizzo dell'area occupata e dovranno rispettare le prescrizioni contenute sia nelle singole concessioni comunali che nei regolamenti in materia adottati dal Comune.
2. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato, o qualora presente, all'interno dello spazio concesso a condizione che gli stessi rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.
3. In caso di inadempienza, è prevista l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione delle norme cui al Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo pubblico o privato di uso pubblico, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
4. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio o eccedente la settimana, gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.

Articolo 5

Oneri per il rilascio

1. La concessione è soggetta al pagamento del Canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) e ad ogni altro canone e tributo vigente o stabilito dall'Amministrazione Comunale.
2. La stessa, è rilasciata in bollo ed è subordinata alla consegna all'Amministrazione Comunale di una fidejussione di garanzia degli impegni assunti, se richiesta, per un importo pari all'annualità del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP).
3. In caso di inadempienza, l'occupazione viene rimossa in danno del titolare dall'Amministrazione Comunale, la quale incamera le garanzie fidejussorie e provvede al recupero delle spese sostenute, nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 6

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione alle aree concessionarie;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita;
 - c) utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
 - d) alla scadenza della concessione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito nel pristino stato;
 - e) non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
 - f) provvedere alla pulizia della superficie concessionaria;

- g) dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- h) dovrà essere pagato il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, previsto dalla vigente regolamentazione comunale;
- i) la concessione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione e sempre ostensibile nel luogo ove è esercitata l'attività ad ogni richiesta dell'organo di controllo;
- j) provvedere al conferimento dei rifiuti con apposite modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano.

Articolo 7

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni viene fatto riferimento al D.lgs. n° 285 del 1992 ed ai Regolamenti per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.03.1999, e del Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo pubblico o privato di uso pubblico", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2004/00049 del 13.07.2004 e successive integrazioni e modificazioni.

Indice	
Articolo 1	Disposizioni
Articolo 2	Domanda e contenuto della concessione
Articolo 3	Caratteristiche e limiti per l'occupazione del suolo
Articolo 4	Orari di esercizio dell'attività di somministrazione
Articolo 5	Oneri per il rilascio
Articolo 6	Obblighi del titolare del provvedimento
Articolo 7	Disposizioni di rinvio
Riferimenti Regolamentari richiamati	

Riferimenti Regolamentari richiamati:

- ✓ **Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo pubblico o privato di uso pubblico**
(approvato con delibera di C.C. n. 2004/00049 del 13.07.2004 e s. m. e i.)

Art. 16 - Diritto di controllo – accertamento delle violazioni – ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte del Comando di Polizia Locale o da parte di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto di prendere visione dell'atto concessorio.
2. In caso di accertate violazioni, per mancanza di concessione e/o autorizzazione, per occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, per danni a persone o vendita di merce diversa da quella indicata nell'autorizzazione o per altri casi, gli agenti incaricati compilano il verbale di contestazione.
3. La contestazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalle leggi e dai Regolamenti, comporta l'immediato ripristino dei luoghi in caso di occupazione non assentita o l'immediato adeguamento alle indicazioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione.
4. Nei casi di accertata violazione, di cui al precedente comma 2, è disposta una apposita ordinanza con i contenuti del precedente comma 3 assegnando ai responsabili della violazione un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine il ripristino sarà effettuato d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese comprensive quelle di custodia.

Art. 17 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il Canone (COSAP) è determinato in ragione dell'effettiva occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra decimale.
2. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale in concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1, dell'articolo 3.
3. Le occupazioni del suolo pubblico di cui all'articolo 1, seguono quanto è previsto dagli articoli del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP", approvato con deliberazione consigliere del 30 marzo 1999 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni,
4. Per importi complessivi superiori a € 2.000,00 l'ammontare del canone potrà essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate. La prima rata dovrà essere versata in forma anticipata al rilascio della concessione, le rimanenti due rate dovranno essere versate in forma anticipata a 1/3 e 2/3 del periodo di occupazione del suolo pubblico per la quale è stata rilasciata la concessione.
5. Il pagamento totale o della prima rata del canone è condizione necessaria per il rilascio della concessione.
6. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dall'art. 18 comma 1, del presente Regolamento.
7. La riscossione coattiva avverrà nei modi previsti per le entrate patrimoniali.

Art. 18 - Indennità - sanzioni

1. Per quanto riguarda i ritardi o omissioni di pagamento del Canone COSAP, è dovuta, per le occupazioni di cui all'art. 1), una sanzione pari al 100% della quota relativa ai giorni di ritardato pagamento.
2. La sanzione di cui al comma precedente saranno contestate ed irrogate dagli uffici preposti facenti parte del Settore competente.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Locale e dal Regolamento COSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro, inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
4. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, l'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 3 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione al Settore competente. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.

5. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione determinano, per il contravventore, gli obblighi previsti dal Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera consiliare del 30 marzo 1999 n. 42.
6. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 4, oltre alla sanzione amministrativa prevista sarà adottato un provvedimento:
 - a) di diffida; a seguito di ulteriore violazione della norma, un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'occupazione per un giorno; nell'ipotesi di ulteriore recidiva, saranno adottati provvedimenti gradualmente di sospensione dell'occupazione per tre giorni, poi per cinque, e poi per un numero di giorni di volta in volta raddoppiati. Se l'inosservanza persiste, si potrà disporre la riduzione dell'orario e nei casi estremi la revoca dell'autorizzazione.
7. Le occupazioni abusive che non saranno tempestivamente rimosse comportano automaticamente l'esito negativo alla domanda di rinnovo dell'occupazione del suolo pubblico nell'anno successivo.
8. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
9. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Dalle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale della Polizia Locale. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

✓ **Regolamento per la concessione di spazi e aree pubbliche e COSAP**

(approvato con delibera di C.C. n. 42 del 30.03.1999 e s. m. e i.)

Art. 38 - Sanzioni

1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione sono considerate abusive. Sono altresì le occupazioni di cui al precedente art. 19.
2. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio, dal concessionario o da persona da esso delegato, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 50% (cinquanta per cento);
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.;
3. L'omesso o parziale pagamento del canone comporta l'applicazione di una penale pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto, oltre alle spese di notifica dell'avviso di pagamento e agli interessi legali da computarsi a giorno a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento entro il quale doveva essere effettuato il pagamento.
4. Nel caso di tardivo pagamento, si applica una penale pari al 10% dell'importo dovuto se il pagamento è stato effettuato entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza stessa; oltre tale termine la penale è pari al 20%.
5. Sulle somme pagate a titolo di canone si applicano gli interessi previsti per legge.
6. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento non sanzionabili in base ai precedenti commi, o in base all'articolo 20, comma 4, del Decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i., sono punite con la sanzione amministrativa nella misura da € 50,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni previste nelle sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689/1981, e s.m.i..

Art. 39 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente all'emanazione del provvedimento. Per quelle a carattere permanente, l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio del bollettino postale.
2. Al fine del controllo di cui al comma precedente, il Funzionario responsabile verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta ed all'occorrenza fissa la relativa scadenza per il pagamento.

3. *In caso di occupazione abusiva, il Funzionario responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso, nonché le operazioni connesse alla liberazione dell'area.*
4. *In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al Concessionario nella persona del legale rappresentante o persona dallo stesso delegata.*
5. *La riscossione delle somme dovute a titolo di canone non pagate alle scadenze stabilite e delle relative sanzioni è effettuata coattivamente nelle forme consentite dalle norme vigenti in materia.*
6. *Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al precedente comma. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.*
7. *Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Responsabile di cui al successivo articolo. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare entro 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.*
8. *Circa i termini di prescrizione degli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.*

www.AlboPretrorionline.it